

Allegato "C"

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art.1 La Scuola S. Francesco, istituto legalmente riconosciuto, si articola in scuola materna e scuola elementare che rappresentano due momenti educativi distinti ma progressivamente integrati, ispirati alla Dottrina Cristiana ed alla spiritualità francescana.

Art.2 Gli organi rappresentativi della scuola, con il contributo di tutte le componenti che operano all'interno di essa, sono distinti in rappresentanze di scuola materna ed in rappresentanze di scuola elementare.

Art.3 Ciascuna classe della scuola materna e della scuola elementare partecipano all'organizzazione scolastica con un rappresentante di classe, un rappresentante di istituto e con il docente della classe medesima.

Art.4 Il Consiglio di Istituto, quale massima espressione partecipativa dell'autogoverno scolastico, è composto dai genitori eletti per tale organo in ogni classe, oltre ai docenti assegnati alle singole classi, due rappresentanti del personale non docente, una personalità religiosa espressa dalla Congregazione delle Suore Francescane.

Il Consiglio di Istituto elegge, al di fuori del suo seno, un Presidente scelto tra la componente dei genitori.

Art.5 Al Consiglio di Istituto partecipano, con voto consultivo, oltre ai rappresentanti di classe, tutti i genitori che, animati da spirito di servizio, vogliono collaborare nella comunità scolastica.

Art.6 Il Consiglio di Istituto opera, a livello esecutivo, tramite una giunta formata dal Direttore Didattico, da un rappresentante della Segreteria Amministrativa, da due rappresentanti del corpo insegnante (uno per la scuola materna e uno per la scuola elementare) e da due rappresentanti dei genitori eletti nel consiglio di istituto (uno per la scuola materna e uno per la scuola elementare). La giunta rimane in carica per tre anni.

Art.7 I rappresentanti di classe restano in carica un anno, mentre i rappresentanti di istituto esplicano il mandato per tre anni. Se, durante il mandato, un componente decade per carenza di legittimità, si procederà con opportuna sostituzione.

Art.8 I partecipanti agli organi di cui sopra decadono automaticamente qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive dell'organo cui appartengono.

Art.9 Tutte le componenti elette nei singoli organismi della scuola accettano di farne parte unicamente in spirito di "servizio", nel rispetto ed a tutela della identità della Scuola Cattolica e dei principi di cui al "Progetto Educativo"